SEZIONE CINQUE CASE Matelly c. FRANCIA (Domanda n ° 10609/10) OFF STRASBURGO

2 Ottobre 2014

Questa sentenza diventerà definitiva alle condizioni di cui all'articolo 44 § 2 della Convenzione. Può essere soggetto a revisione editoriale.

OFF Matelly c. FRANCIA 1

In Matelly v. Francia,

La Corte europea dei diritti dell'uomo (Quinta Sezione), riunita in una camera composta da: Mark Villiger, presidente, Ann Power-Forde, Ganna Yudkivska, Vincent A. De Gaetano, André Potocki, Helena Jäderblom Aleš Pejchal, giudici, e Stephen Phillips, cancelliere aggiunto di sezione, Dopo aver deliberato in privato il 26 agosto 2014,

Pronuncia la seguente sentenza, adottata in tale data:

PROCEDURA

- 1. Alla radice della questione da un ricorso (n° 10609/10) contro la Repubblica Francese, un cittadino di tale Stato, Jean-Hugues Matelly ("il richiedente"), ha sottoposto alla Corte 6 Febbraio 2010 a norma dell'articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali ("la Convenzione").
- 2. Il ricorrente è rappresentato dal D. Dassa Le deista, un avvocato di Parigi. Il governo francese ("il Governo") è rappresentato dal suo agente, sig.ra E. Belliard, direttore degli affari giuridici del ministero degli Affari Esteri.
- 3. Il richiedente ha sostenuto che l'ordine è stato dato, come poliziotto, non aderire un'associazione costituisce una violazione dell'articolo 11 della Convenzione.
- 4. Il 28 giugno 2011, la domanda è stata comunicata al governo. infatti

I. LE CIRCOSTANZE DEL CASO

- 5. Il ricorrente era agente di polizia. Ha prestato servizio in qualità di Titolare della regione della Piccardia gendarmeria dal 2005. Inoltre, egli è un socio di ricerca nel laboratorio annesso al Centre national de la recherche scientifique (CNRS).
- 6. Nel mese di aprile 2007, è stato creato un forum su internet, "guardie e cittadini", intitolato al richiedente descritto come un dato spazio e moderata

2 OFF Matelly c. FRANCIA

progettato per consentire l'espressione e lo scambio tra la polizia ei cittadini.

- 7. Alla fine di marzo 2008, un'associazione chiamata "gendarmi e cittadini del Forum" (in prosieguo: l "'Associazione") è stata costituita per fornire un quadro giuridico in questo settore, il richiedente è socio fondatore e vice-presidente. Inoltre, civili o di polizia in pensione, altro gendarmeria militare parte attiva nell'associazione in qualità di membri, alcuni nel Consiglio di Amministrazione.
- 8. Lo scopo dell'associazione, come risulta dall'articolo 2 del suo statuto, depositato presso la sottoprefettura di Brest, è stato il seguente:
- "Per facilitare l'espressione e d'informazione gendarmi e cittadini sullo stato e il funzionamento delle forze di sicurezza e di difesa, al fine di sviluppare la comprensione e le relazioni tra i cittadini e le forze dell'ordine che mantenuta per il bene di tutti, in conformità con i principi stabiliti dalla Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino; mettere a disposizione dei suoi membri e le pubbliche forum online e modificare elettronico o altro; condurre e pubblicare tutti gli studi, analisi e riflessioni utili per la trasparenza, l'efficienza, la qualità del servizio di sicurezza pubblica a vantaggio dei cittadini e la tutela della situazione morale e materiale dei gendarmi. "
- 9. Questa combinazione, oltre alla responsabilità del foro internet, editato un rilascio caricatore e una rivista digitale.

- 10. Il 6 aprile 2008 la ricorrente ha informato con lettera del direttore generale della Gendarmeria Nazionale creando l'associazione. Delineando il suo scopo, ha sottolineato che è stato affrontato in particolare all'attività militare, consentendo loro di esercitare le "nuove possibilità espressive offerte dal loro stato." Egli ha aggiunto di voler sviluppare l'informazione, la riflessione e le proposte sui temi della sicurezza e della difesa, per non parlare di situazione personale. Ma ha indicato che l'associazione non era di carattere professionale, il suo scopo di essere centrato sulla comunicazione.
- 11. Un'altra lettera era stata ancora risolta dalla ricorrente sulla rivista L'ascesa della polizia per spiegare la posizione dell'associazione e chiarire che la grande presenza di operazioni di polizia in mezzo ad essa, soprattutto tra il consiglio di amministrazione, non era una associazione professionale.
- 12. In un'intervista con la stessa rivista nel maggio 2008, il Vice Direttore Risorse Umane della polizia ha chiarito che il 12 aprile 2008, il direttore generale aveva indicato che si sarebbe pronunciata sulla situazione derivante dalla creazione di questo dopo aver analizzato la compatibilità dei gendarmi di adesione attivi con il loro status.
- 13. Il 26 maggio 2008, l'annuncio ufficiale della costituzione della associazione è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica francese.
- 14. Il 27 maggio 2008, il direttore generale della Gendarmeria nazionale ha ordinato alla ricorrente e altri gendarmi membri attivi a dimettersi immediatamente e di riferirgli entro OFF Matelly c. FRANCE 3
- scritta entro otto giorni, pena l'applicazione della legge applicabile in caso di violazione delle disposizioni di legge. E 'ritenuto che l'associazione ha le caratteristiche di un gruppo professionale per organizzare carattere, essendo destinato a partecipare alla "difesa della situazione morale e materiale di gendarmi."
- 15. Il 28 maggio 2008 il ricorrente ha scritto per conto dell'associazione al Direttore Generale per informarlo che era pronto a modificare i propri statuti in dichiarazioni ambigue nei confronti degli obblighi militari. Senza riferimento alla lettera precedente non aveva a quanto pare non ancora, ha ricordato che l'attività militare coinvolto in "numerose associazioni professionali come" senza essere molestati, citando "San Cyrienne" o associazione editore di riviste Rise of the gendarmeria. 16. Il 5 giugno 2008, ha rassegnato le dimissioni dall'associazione.
- 17. Il 9 giugno 2008, il giudice della Corte Suprema di Parigi, preso dal richiedente e l'associazione, declinato la competenza di ordinare la revoca o la sospensione della decisione impugnata del direttore generale, in assenza di aggressione giustificare la competenza dei tribunali, in quanto tale decisione non era chiaramente non può essere collegato ad uno appartenente al potere dell'autorità militare.
- 18. Il 26 luglio 2008, l'associazione si riunisce in assemblea straordinaria. È stato nominato un nuovo consiglio. Lo statuto è stato modificato per rimuovere il riferimento che ha portato alla decisione di dimissioni dato ai membri militari in attività, vale a dire "la difesa della situazione morale e materiale di gendarmi."
- 19. Il 27 ottobre 2008, a seguito del parere del Collegio dei Probiviri, il ministro della Difesa ha respinto il ricorso amministrativo di appello avverso la decisione impugnata, mentre nessun militare attivo non poteva aderire all'associazione, a condizione che era di, in termini di modalità di azione, i suoi statuti e gli obiettivi pubblicati sul suo sito web, le caratteristiche di un gruppo professionale ai sensi della legge applicabile.
- 20. Il 5 novembre 2008, ha presentato ricorso al Consiglio di Stato per fare appello per abuso di potere contro la decisione ministeriale.
- 21. Il 21 gennaio 2010 la Segreteria del 7 $^{\circ}$ suddivisione del contenzioso gli ha dato un avviso di sentire per il 29 gennaio del prossimo.
- 22. Il 2 febbraio 2010, di ritorno dal congedo, il richiedente ha accusato ricevuta, richiedendo email i risultati di relatore pubblico e significato.
- 23. Il 3 febbraio 2010, il relatore pubblico rispose che aveva deciso di respingere la richiesta.
- 24. La ricorrente sostiene che le autorità militari prodotti prima che i documenti del tribunale

amministrativo fatte dopo aver lasciato l'associazione. Questo è destinataria di due lettere, una a un membro della

4 SENTENZA Matelly c. FRANCIA

4 set 2008 e l'altra Ministro dell'Interno 6 novembre 2008, così come i progetti dal blog dell'Associazione 29 SETTEMBRE 2008, delineando le posizioni adottate al termine di una serie di discussioni e votare da aprile a settembre 2007, e dall'inizio del 2008.

25. In una sentenza del 26 febbraio 2010, il Consiglio di Stato ha respinto la richiesta del richiedente. In primo luogo, ha trovato che la sua censura relativa alla prevedibilità del concetto di gruppo di militari professionisti per organizzare la natura e le regole di disciplina militare non è stata accompagnata con sufficiente precisione per valutare la portata. Ha inoltre ritenuto che la disposizione di legge era una restrizione legittima ai sensi degli articoli 10 e 11 della Convenzione, non impedisce l'adesione degli interessati ad altri gruppi da quelle per la difesa dei loro interessi professionale. Ha aggiunto che l'esecutività di diritto della decisione impugnata non vieta l'esercizio di rimedi e ha detto che il rifiuto della commissione di ricorso per tener conto degli eventi successivi al rinvio n non è incompatibile con gli articoli 6 e 13 della Convenzione. Ha inoltre ritenuto che l'esistenza di altre associazioni militari, supponendo dimostrato, non ha influenzato la legittimità della decisione in questione. Infine, ha pensato che era chiaro dalle prove che l'associazione "gendarmi del Forum e dei cittadini" come gruppo professionale ai sensi della legge applicabile, il suo scopo è, tra l'altro, la difesa di materiali e morali situazione gendarmi .

II. DIRITTO INTERNO PERTINENTE E EUROPEA

A. La legge e la prassi in materia interna

1. Il codice della Difesa

26. Le disposizioni in materia di esercizio dei diritti civili e politici da parte di personale militare sono da legge n 2005-270 del 24 marzo 2005, che in sostanza le disposizioni del vecchio articolo 10 della legge del 13 luglio 1972, relativa allo stato generale dei militari, e sono inclusi nel codice di difesa nei seguenti articoli:

L'articolo L. 4121-1

"I soldati godono di tutti i diritti e le libertà dei cittadini. Tuttavia, le prestazioni di alcuni di essi è vietato o limitato alle condizioni stabilite nel presente libro. "

L'articolo L. 4121-2

"I pareri o credenze, tra cui filosofico, religioso o politico, sono gratuiti.

OFF Matelly c. FRANCIA 5

Ma non possono essere espressi come servizio esterno e la condizione richiesta dalla riserva militare. Questa regola vale per tutti i mezzi di espressione. Non impedisce il libero esercizio della religione nella bordo delle navi militari e in stato di gravidanza sulla della flotta. (...) "

L'articolo L. 4121-3

"Nessun militare in servizio attivo per unirti a gruppi o associazioni politiche. (...) "

L'articolo L. 4121-4

"Il diritto di sciopero è incompatibile con la vita militare.

L'esistenza di gruppi professionali di organizzare carattere militare e l'adesione militare in servizio attivo a categorie professionali sono incompatibili con le regole della disciplina militare.

E 'il leader, a tutti i livelli, al fine di garantire gli interessi dei suoi subordinati e reporting, attraverso i canali ufficiali, qualsiasi problema di carattere generale che ne ha avuto conoscenza. "

Significativa riforma 27. Lo stato della polizia ha subito avviato nel 2002 e completato dalla legge n 2009-971 del 3 agosto 2009, che pone la polizia sotto il Ministero degli Interni per quanto riguarda le loro missioni beni di carattere civile, comprese quelle sotto la polizia amministrativa (articolo L. 3225-1 del codice della Difesa). Tuttavia, l'organo di gestione stessa rimane all'interno del Dipartimento della Difesa.

28. Questo cambiamento nello status della polizia è stata presa in considerazione da parte del Comitato europeo dei diritti sociali nelle sue conclusioni per la Francia 31 Mar, 2002 e il 31 maggio del 2004, nella misura in cui l'approssimazione con la polizia è probabile che influenzare i contorni dei gendarmi riconosciuti ai diritti sociali Carta sociale europea.

2. La legge del Consiglio di Stato

Remy 29. In una sentenza del 26 settembre 2007 (n° 263747), il Consiglio di Stato ha stabilito che un gruppo che "in particolare per la difesa degli interessi morali e materiali delle forze armate (...) è un'associazione professionale "che i militari non possono aderire.

30. Il Consiglio di Stato ha inoltre stabilito che "le disposizioni (...) dell'articolo L. 4121-4 del codice della Difesa, che non sono in alcun modo precludono l'esercito aderire ad altri gruppi diversi da quelli per la difesa dei loro interessi professionali sono restrizioni legittime ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 11 "della Convenzione (Associazione difesa militare 11 dicembre 2008, il nostro 306962, 307403 e 307405). Nelle sue conclusioni, il relatore pubblico ha sottolineato che il concetto di "associazione di imprese" è stato appositamente scelto dal legislatore per essere più largo

6 SENTENZA Matelly c. FRANCIA

"Unione" per coprire "qualsiasi struttura in grado di fungere da schermo per un azione sindacale di tipo" e di mantenere il divieto assoluto di attività sindacali, conformemente alle raccomandazioni del comitato di revisione dello Stato Maggiore dell'esercito guidato da Renaud Denoix de Saint Marc nella sua relazione presentata nel 2003.

B. legge europea

- 1. Il Consiglio d'Europa
- 31. L'articolo 5 della Carta sociale europea (riveduta), stabilisce che in materia di diritti sindacali: Articolo 5 Diritto
- "Al fine di garantire e promuovere la libertà dei lavoratori e dei datori di lavoro di costituire organizzazioni locali, nazionali o internazionali per la tutela dei loro interessi economici e sociali ed aderire a queste organizzazioni, le Parti contraenti si impegnano a che la legislazione nazionale non incide, né può essere applicato in modo da mettere in pericolo, questa libertà. La misura in cui le garanzie di cui al presente articolo si applicano alle forze dell'ordine è determinata da leggi o regolamenti nazionali. Il principio di funzionamento di tali garanzie ai membri delle forze armate e la misura in cui essi si applica alle persone di questa categoria è parimenti determinata dalla legislazione nazionale. "
- 32. Nella sua decisione del 4 dicembre 2000 (sul merito della denuncia 2/1999), il Comitato europeo dei diritti sociali in attesa, citando lavori preparatori della Carta, che "gli Stati sono autorizzati a portare" ogni limitazione e anche completa soppressione della libertà di associazione dei membri delle forze armate "(§ 28).
- 33. Nelle sue conclusioni per la Francia dal 31 marzo 2002, il Comitato ricorda che l'articolo 5, indicato come tale nella Carta riveduta, permette la completa rimozione del diritto di organizzare i membri delle forze armate, ma che, per quanto riguarda polizia, diritti sindacali possono al massimo essere soggetti a limitazioni. Ha aggiunto che le associazioni di polizia professionali consentite dovrebbero essere in grado di esercitare alcuni diritti sindacali, come il diritto di negoziare le condizioni di lavoro, la compensazione, e la libertà di riunione. Il Comitato ha quindi chiesto che la prossima relazione per la Francia dimostra il motivo per cui si ritiene che le funzioni della polizia sono di natura militare. Nelle sue conclusioni per la Francia 31 mag 2004, il Comitato ha osservato che "(...) l'azione della gendarmeria nazionale è parte di un quadro normativo militare, come definito dalla legge n 72-662 del 13 luglio 1972. Pertanto, qualsiasi membro della gendarmeria, a prescindere dalla missione assegnata ed eventualmente il reparto per conto del quale viene utilizzato, è sempre come militare. Mentre la polizia viene normalmente fornito come parte del suo servizio per fornire diversi

OFF Matelly c. FRANCIA 7

missioni amministrative o giudiziarie, l'esercito non è in alcun modo alterato o messo in discussione. "

34. L'11 aprile 2006, l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa ha adottato una raccomandazione nel 1742 (2006) sui diritti umani dei membri delle forze armate, in cui invita gli Stati membri ", per consentirti membri della armata organizzare professionale associazioni di rappresentanza o sindacati il diritto di negoziare su questioni riguardanti i salari e le condizioni di

lavoro e le forze per stabilire organi consultivi a tutti i livelli che coinvolgono queste associazioni o unioni che rappresenta tutte le categorie di personale "(9.1). Nello stesso testo, si raccomanda che il Comitato dei Ministri di adottare per i membri delle forze armate delle linee guida contenenti almeno alcuni diritti, tra cui il "diritto alla libertà di riunione e di associazione, tra cui [la] legge di organizzare e [il] diritto di appartenere a un partito politico "(10.2.2), pur affermando che l'esercizio di tali diritti può essere a conoscenza di alcune restrizioni.

- 35. Nella sua relazione del 24 marzo 2006 che ha portato all'adozione della raccomandazione di cui al paragrafo precedente, il relatore del progetto ha rilevato che 19 dei 42 Stati membri, con le forze armate non garantivano il diritto di organizzare il proprio personale militare e 35 non garantivano il diritto alla contrattazione collettiva, mentre solo la Spagna ha ufficialmente fatto una riserva all'articolo 11 della Convenzione.
- 36. Infine, nella sua Raccomandazione CM / Rec (2010) 4 del 24 febbraio 2010 il Comitato dei Ministri ha ritenuto che "I membri delle forze armate dovrebbero avere il diritto di partecipare a organismi indipendenti che rappresentano i loro interessi e il diritto di organizzare e contrattazione collettiva. Quando questi diritti non vengono concessi, la validità della giustificazione dovrebbe essere rivisto e inutile e sproporzionato rispetto al diritto alla libertà di riunione e di associazione restrizioni dovrebbero essere soppressi "(§ 54).
- 2. L'Unione europea
- 37. L'articolo 12 § 1 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea recita come segue: "Ogni individuo ha diritto alla libertà di riunione pacifica e alla libertà di associazione a tutti i livelli, segnatamente in campo politico, sindacale e civico, il che implica il diritto di ogni persona di fondare sindacati con gli altri e unirsi nella difesa dei suoi interessi. "
- 8 SENTENZA Matelly c. FRANCIA

legalmente

- I. PRESUNTA VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 10 E 11 DELLA CONVENZIONE
- 38. Invocando l'articolo 11 della Convenzione, il ricorrente lamentava di una interferenza con l'esercizio della libertà di associazione, di cui contesta la legittimità come la mancanza di una sufficiente prevedibilità del diritto, la legittimità, in assenza di disturbo creata, secondo lui, l'ordine nelle forze armate, e di proporzionalità, tenendo conto il vero oggetto dell'associazione.
- 39. La ricorrente invoca altresì l'art 10 della Convenzione per protestare contro l'intervento sproporzionato costituito dall'ordine che è stato dato a lui di dimettersi dall'associazione, mentre nessuna delle pubblicazioni dello stesso che si partecipato è stata contestata dalle autorità militari.
- 40. La Corte ricorda che la tutela delle opinioni e la libertà di esprimere ai sensi dell'articolo 10 della Convenzione è uno degli obiettivi della libertà di riunione e di associazione, come sancito dall'articolo 11 della in modo che l'articolo 11 è considerata alla luce dell'articolo 10 (si veda, tra gli altri, Refah Partisi (Partito della prosperità) e altri c. Turchia [GC], il nostro 41340/98, 41342/98, 41343 / 98 e 41344/98, §§ 88-89, CEDU 2003-II e Partito Nazionalista Basco Organizzazione regionale del Nord Paesi Baschi c Francia, n° 71251/01, § 33, CEDU 2007 II) ...
- 41. Tuttavia, si ritiene che le questioni sollevate dal caso sono, in realtà, sul terreno dell'articolo 11 della Convenzione, che recita come segue:

Articolo 11

- "1. Ogni persona ha diritto alla libertà di riunione pacifica e alla libertà di associazione, compreso il diritto di fondare dei sindacati e di iscriversi ai sindacati per la difesa dei propri interessi.
- 2. L'esercizio di questi diritti può essere soggetto alle limitazioni che sono stabilite dalla legge, costituiscono misure necessarie in una società democratica nell'interesse della sicurezza nazionale, la sicurezza pubblica, la difesa l'ordine e la prevenzione dei reati, la protezione della salute o della morale, o la protezione dei diritti e delle libertà altrui. La presente sezione non vieta le restrizioni legali all'esercizio di questi diritti da parte dei membri delle forze armate, della polizia o dell'amministrazione dello Stato. "

A. Sulla ricevibilità

42. Il Tribunale ritiene che questa parte del ricorso non è manifestamente infondato ai sensi dell'articolo 35 § 3 a) della Convenzione e non è in conflitto con altri motivi. Si deve pertanto essere

dichiarato ricevibile.

OFF Matelly c. FRANCIA 9

- B. Nel merito
- 1. Argomenti delle parti
- a) Il richiedente
- 43. Il richiedente ha sostenuto che l'ordine è stato dato dal direttore generale della polizia a dimettersi senza indugio dell'associazione, soggetto a sanzioni disciplinari, costituisce un'ingerenza nell'esercizio della sua libertà di associazione garantito dall'articolo 11 della Convenzione.
- 44. Egli sostiene che l'interferenza non era giustificata da alcuna base giuridica, dal momento che gli articoli L. 4121-3 e L. 4121-4 del codice della difesa vietano ai militari di aderire al solo "gruppi o associazioni politiche "e" "gruppi professionali caratteri unione militare. Egli aggiunge che quest'ultima nozione non è definita nel diritto francese e quindi non permette una chiara distinzione tra associazioni o gruppi che un membro può aderire o meno. La ricorrente ritiene, inoltre, che Remy sentenza, fatta dal Consiglio di Stato il 26 settembre 2007 (si vedano i paragrafi 29-30 di cui sopra), non ritiene che la legge era sufficientemente prevedibile, dal momento che la decisione è stata fatto quattro mesi prima della costituzione dell'associazione in questione. La ricorrente sostiene, inoltre, che questa associazione non potrebbe essere descritto come "unione" ai sensi del codice del lavoro.
- 45. La Commissione ritiene quindi che il divieto è stato fatto non persegue uno scopo legittimo, dal momento che né lo scopo né l'attività dell'associazione in questione ha mostrato una minaccia per le forze di difesa, al fine eserciti. Egli aggiunge che la polizia non può essere collocato al di fuori della società e che esercitano la loro funzione e non a contatto con i cittadini. Promozione in un quadro associativa, espressione, informazione e comunicazione tra i cittadini e militari quindi non minaccia la missione delle forze armate. Essa aggiunge che le associazioni finalizzate a difendere l'interessi materiali e morali dei soci militari hanno una lunga storia in Francia, senza minacciare l'ordine nelle forze armate.
- 46. ritiene inoltre che il provvedimento di allontanamento è stato necessario in una società democratica, dal momento che solo giustificata dalla sua qualità di Constable e si è basata su una errata interpretazione degli statuti dell'associazione. Il ricorrente indica che questi statuti precisano che l'associazione si propone di espressione, informazione e comunicazione tra i cittadini e soldati, e non un qualche tipo di attività sindacale. Ha aggiunto che l'associazione non ha intrapreso alcuna azione che dimostra la volontà di difendere gli interessi professionali dei suoi membri, come dimostra la presenza di civili al suo interno.
- 47. Essa sostiene, inoltre, che l'ordine di dimettersi immediatamente era chiaramente sproporzionata, soprattutto in assenza di qualsiasi
- 10 SENTENZA Matelly c. FRANCIA

informazione preventiva circa i problemi di compatibilità degli articoli di associazione con l'adesione di alcuni membri delle forze armate e la possibilità di mettere queste leggi nel rispetto della legge. Il ricorrente contesta in ogni caso, il divieto totale di militari di costituire associazioni professionali o sindacati.

- b) Il Governo
- 48. Il governo ha sostenuto che l'ingerenza nell'esercizio della libertà di associazione del ricorrente è stato richiesto dalla legge, i cui termini erano sufficientemente chiare e prevedibili. Ha detto che la definizione di "gruppo professionale", in cui la polizia non può entrare, è stato specificato dal Consiglio di Stato, nella sentenza del 26 settembre 2007 Remy.
- 49. sottolinea che la ricorrente non contesta la convenzionalità del principio del divieto per i militari di unirsi a gruppi di carattere sindacale, ma nega solo che l'associazione in questione è stato un personaggio unione. Come tale, il governo afferma che l'articolo 2 dello Statuto afferma che era particolarmente interessato alla difesa delle condizioni materiali e morali della polizia e potrebbe quindi essere descritto come un gruppo professionale. Egli aggiunge che l'oggetto è confermata da successive pubblicazioni dell'associazione prodotti dalla ricorrente.
- 50. Il Governo ritiene inoltre che la restrizione in questione è legittima, necessaria e proporzionata

in una società democratica. Si ritiene che tale restrizione alla libertà di associazione e la libertà di espressione è stata imposta al fine di soddisfare la legittima necessità di difendere l'ordine e la sicurezza nazionale ed è volta a garantire l'efficacia operativa della forze armate e la necessità di questo tipo di disciplina dell'organizzazione. Ha aggiunto che gli Stati hanno in materia di riservatezza. Egli si riferisce a questo come le decisioni del Comitato europeo dei diritti sociali adottati sulla base degli articoli 5 e 6 della Carta sociale europea.

- 51. Il Governo sostiene che l'interferenza era anche necessaria in una società democratica. Egli sostiene che questa limitazione della libertà di associazione si spiega con la specificità dei poteri conferiti alla stazione di polizia, che è direttamente collegato alle forze armate e quindi distinta dalla forza nazionale del suo status e le sue missioni di polizia. Egli ritiene che tale ingerenza sia giustificata, in primo luogo, dal desiderio di assicurare che le forze armate sarebbero state destabilizzate da movimenti di protesta sfidando la gerarchia e, in secondo luogo, per garantire la neutralità delle forze armate che rimane in servizio per l'intera nazione.
- 52. Il governo ritiene inoltre che tale restrizione alla libertà di associazione di polizia è proporzionata. Egli sostiene che non vi è alcun divieto generale di aderire ad associazioni, ma OFF Matelly c. FRANCE 11
- gruppi di difendere solo interessi di parte. Egli ritiene inoltre che la libertà individuale di espressione è un diritto fondamentale a disposizione del militare, ma che deve essere conciliato con i principi di lealtà e discrezione. Egli ha dichiarato che la ricorrente non ha mai negato, come indicato dal suo anteriore e posteriore per l'ordine che è stato fatto a dimettersi, così come la sua attività di ricerca socio tra il 1999 e il 2008 le pubblicazioni.
- 53. Infine, il Governo sostiene che la legge francese ha stabilito canali di dialogo sociale specifico all'interno delle forze armate, al fine di garantire al meglio gli interessi collettivi dei militari. Esso indica che il dialogo nazionale, è fornito dal Consiglio Supremo della funzione militare (CGFS), composto da rappresentanti delle forze armate, che esprime le sue opinioni su questioni generali relative alla condizione e lo stato dei militari, che Assistenti sono sette consigli utili del funzione militare (CFM) collegato a diversi host, servizi o indicazioni specifiche, in modo che esprimono preoccupazioni specifiche sulle condizioni di vita della professione di organizzazione militare o di lavoro. Esso afferma che vi è un CFM specifico allegato alla gendarmeria, il MGR.
- 54. Il governo aggiunge che nel 2005 un comitato di alto per la valutazione della vita militare è stata stabilita. Si tratta di un organismo indipendente composto da sette individui riconosciuti per le loro capacità e competenze di analisi, per valutare i cambiamenti che possono avere un impatto sul reclutamento, il mantenimento, le condizioni di vita militari e le loro famiglie, nonché le condizioni per il reinserimento nella vita civile. Questo esempio fa una relazione pubblica al Presidente e trasmessa al Parlamento, in cui fa proposte per garantire un equo evoluzione della vita militare, alla luce dell'evoluzione della società ogni anno e stabilisce una serie di raccomandazioni di monitoraggio anni precedenti.
- 2. Giudizio del Tribunale
- a) Principi generali
- 55. La Corte ricorda che l'articolo 11 § 1 presenta la libertà sindacale come una forma o un aspetto particolare della libertà di associazione. Le parole "per la difesa dei propri interessi" elencati in questo articolo non sono ridondanti e la Convenzione salvaguarda la libertà di proteggere gli interessi professionali dei membri del sindacato attraverso l'azione collettiva di ciò, le azioni da parte degli Stati I contraenti devono il permesso e rendere possibile lo svolgimento e lo sviluppo. Dovrebbe pertanto essere possibile per un sindacato di intervenire per tutelare gli interessi dei suoi membri e dei singoli membri hanno il diritto di avere la loro unione di essere ascoltati al fine di difendere i loro interessi (Sindacato nazionale della polizia belga c. Belgio ,

12 OFF Matelly c. FRANCIA

- 27 OTTOBRE 1975, §§ 38-40, serie A n ° 19, dei macchinisti svedesi dell'Unione v. Svezia, 6 febbraio 1976, §§ 39-41, serie A n ° 20, e Wilson, National Union of Journalists e altri c. Regno Unito, la nostra 30668/96, 30671/96 e 30678/96, § 42, CEDU 2002 V).
- 56. Il paragrafo 2 si esclude qualsiasi categoria professionale del campo di applicazione dell'articolo

- 11: si riferisce in particolare alle forze armate e la polizia, tra quelli che possono, al massimo, essere imposte dagli Stati membri di "restrizioni legali" senza il diritto alla libertà di membri dell'associazione è messa in discussione (Sindacato nazionale della polizia belga, già citata, § 40, e Cinar Tum Haber Sen c. Turchia, no 28602/95, §§ 28 e 29 CEDU 2006-II, Wille c. Liechtenstein, n ° 28396/95, § 41 [GC], CEDU 1999-VII, e Baykara Demir c. Turchia [GC], no 34503/97, § 107, CEDU 2008 e Sindicatul "Păstorul cel Bun" v. Romania [GC], n ° 2330/09, § 145, CEDU 2013 (estratti)).
- 57. La Corte osserva che essa ha preso in considerazione a questo proposito che le restrizioni possono essere imposte su tre gruppi di persone di cui all'articolo 11 deve essere interpretata restrittivamente e devono pertanto essere limitate alla "esercizio" di tali diritti . Essi non devono minare l'essenza del diritto di organizzazione (Demir e Baykara, supra, §§ 97 e 119).
- 58. Di conseguenza, la Corte non accetta restrizioni che riguardano gli elementi essenziali della libertà di associazione, senza la quale il contenuto di tale libertà sarebbe sventrato. Il diritto di formare un sindacato e unisciti è uno degli elementi essenziali (Demir e Baykara, supra, §§ 144-145).
- 59. La Corte rileva inoltre che, per essere coerente con il paragrafo 2 dell'articolo 11, l'interferenza nell'esercizio della libertà di associazione deve essere "prevista dalla legge", perseguito uno o più scopi legittimi ed era "necessaria in una società democratica "per il perseguimento di tali scopi (vedi, tra gli altri, Demir e Baykara, supra, § 117, e Sindicatul" Păstorul cel Bun ", supra, § 150). 60. L'espressione "prevista dalla legge", non solo che la misura incriminata abbia una base nel diritto interno, ma si riferisce anche alla qualità della legge in questione, che deve essere accessibile alle persone interessate con una formulazione abbastanza precisa per la loro consentire circondandosi, se necessario, con la consulenza del caso di prevedere, in misura ragionevole in base alle circostanze del caso di specie, le conseguenze che una determinata azione (vedi The Times Domenica contro Regno Unito (n ° 1). 26 aprile 1979, serie A n ° 30, § 49, § 34, CEDU 1999-III Rekvényi v. Ungheria [GC], n ° 25390/94, e Perincek c. Svizzera, n 27510/08, § 67, CEDU 2013). 61. Questo termine, tuttavia, si riferisce in primo luogo al diritto interno ed è in linea di principio non spetta alla Corte controllare la legittimità o l'opportunità delle decisioni prese sulla base di esso, ma solo per studiare l'impatto di tali decisioni sulla il diritto del richiedente

OFF Matelly c. FRANCE 13

- attività sindacali ai sensi dell'articolo 11 della Convenzione (Bulga e altri c. Turchia, no 43974/98, § 70, il 20 settembre 2005 Demir e Baykara, supra, § 119, Sindicatul "Păstorul cel Bun" supra, § 153, e Sampaio e Melo Paiva v. il Portogallo, no 33287/10, § 34, il 23 ottobre 2013).
- 62. Infine, per quanto riguarda la ricerca di uno scopo legittimo e proporzionalità della misura in questione con quest'ultimo, la Corte ha rilevato che il termine "ordine" di cui all'articolo 11, § 2 si riferisce non solo al "ordine pubblico", ma l'ordine deve prevalere all'interno di un determinato gruppo sociale, come ad esempio i militari, dal momento che la malattia in questo gruppo può influenzare l'ordine in la società (Engel e altri c. Paesi Bassi, 8 giugno 1976, § 98, serie A n ° 22, e Vereinigung Demokratischer Soldaten Österreichs e Gubi c. Austria, 19 dicembre 1994, § 32, serie A no 302). Tuttavia, si ritiene che il divieto puro e semplice di formare o aderire ad un sindacato non è, in ogni caso, come "necessaria in una società democratica" ai sensi di tale articolo (Demir e Baykara, supra , §§ 126-127).
- b) Applicazione di questi principi al caso di specie
- i. Sulla esistenza di un'interferenza
- 63. La Corte ritiene che l'ordine dato al richiedente di non aderire all'associazione un'ingerenza dello Stato convenuto nell'esercizio dei diritti garantiti dall'articolo 11 della Convenzione. Il governo non contesta altrove.
- 64. Resta da stabilire se l'ingerenza era prevista dalla legge, persegue uno scopo legittimo e, in caso affermativo, se fosse necessario in una società democratica.
- ii. Sulla base giuridica e lo scopo della interferenza
- 65. La Corte rileva che tale decisione è stata presa in varie disposizioni del codice della Difesa che contraddistinguono proprio l'adesione a gruppi di professionisti vietati l'adesione ad associazioni,

semplici consentiti. Queste disposizioni aggiornare un divieto di vecchia data che copriva l'esercito su di esso. Sono stati inoltre integrata da un decreto del Consiglio di Stato, rilasciato alcuni mesi prima della costituzione dell'associazione, che si è qualificato come "categoria professionale" ai sensi dell'art associazione i cui oggetti "per la difesa degli interessi materiali e militare morale "(vedi supra, punto 29).

- 66. Di conseguenza, la Corte ritiene che l'ingerenza nel diritto del ricorrente era prevista dalla legge.
- 67. La Corte ha poi ritenuto, con il governo, che il divieto perseguisse uno scopo legittimo di mantenere l'ordine e la disciplina necessaria per le forze armate, la parte della polizia.
- 14 SENTENZA Matelly c. FRANCIA
- iii. La necessità in una società democratica
- 68. La Corte rileva anzitutto che le disposizioni nazionali da codice della Difesa, sulla base della quale l'ordine al ricorrente è stata presa semplicemente vietano l'appartenenza a qualsiasi gruppo di unione di natura militare.
- 69. La Corte ammette il Governo che tale divieto non si traduce in gran disinteresse dei militari per tener conto delle situazioni e dei materiali e le preoccupazioni morali del proprio personale, così come la difesa dei loro interessi. Essa rileva che il governo francese, al contrario, istituzione di organismi e procedure speciali per garantire.
- 70. Tuttavia, essa ritiene che l'istituzione di tali istituzioni non è un sostituto per il riconoscimento ai militari della libertà di associazione, che comprende il diritto di fondare dei sindacati e di aderire.
- 71. La Corte è consapevole del fatto che la specificità delle attività necessarie alle forze armate richiede un adattamento di attività sindacale che, per il suo oggetto, può rivelare l'esistenza di punti critici di vista su alcune decisioni che riguardano la situazione morale e materiale i militari. Essa sottolinea in proposito che, come risulta dal articolo 11 della Convenzione, come restrizioni, anche significativo, possono essere effettuate in questo contesto le modalità di azione ed espressione di un ordine professionale e in via di adesione militare . Tali restrizioni non devono, tuttavia, privare i militari ed i loro sindacati dal diritto generale di associazione per la difesa dei loro interessi professionali e morali (si vedano i paragrafi 56-58 sopra).
- 72. La Corte ha osservato che in questo caso l'ordine iniziale di dimettersi dall'associazione è stato preso e provato in conformità con la legge di recente, la semplice lettura degli statuti e l'esistenza possibile in tempi relativamente ampia definizione del suo scopo, una dimensione sindacale. Si osserva tuttavia che, in primo luogo, la ricorrente aveva avuto cura di informare i suoi superiori prima della costituzione dell'associazione e, d'altra parte, si è ben presto modificato i suoi articoli per ottenere in accordo con lo stato e gli obblighi dei militari, a seguito di osservazioni da parte del Direttore generale della Gendarmeria.
- 73. Si è quindi osservato che le autorità nazionali non hanno preso in considerazione l'atteggiamento del richiedente e il suo desiderio di mettersi in regola con i suoi obblighi. 74. Infine, per quanto riguarda il riferimento fatto dal governo per la Carta sociale europea, come interpretato dal Comitato europeo dei diritti sociali, la Corte ha rilevato che quando si considera l'oggetto e le finalità delle disposizioni del Convenzione, si tiene conto anche degli elementi di diritto internazionale che disciplinano la materia legale. Assemblee delle norme e dei principi accettati da un grande

OFF Matelly c. FRANCE 15

maggior parte degli Stati, i denominatori comuni delle norme del diritto internazionale o legislazione nazionale dei paesi europei riflette il fatto che la Corte non può ignorare quando viene chiamato a chiarire il campo di applicazione di una disposizione della Convenzione che l'uso di mezzi interpretazione convenzionale non produce con un sufficiente grado di certezza (Demir e Baykara, § 76). Ora si trova in conformità del diritto (punti 56 e 57 di cui sopra), tale non è il caso di specie per quanto riguarda la questione del riconoscimento della libertà di associazione per i militari.

75. In conclusione, la Corte ritiene che le motivazioni addotte dalle autorità per giustificare l'interferenza con i diritti della ricorrente non erano né pertinenti né sufficienti, dal momento che la loro decisione è come un divieto assoluto per i militari di partecipare a un'associazione

professionale costituita per difendere i loro interessi professionali e morali. Se la libertà di associazione militare può essere restrizioni legittime, divieto assoluto di formare un sindacato o una porta che unisce l'essenza di questa libertà, un proibita dalla Convenzione raggiunto.

- 76. Di conseguenza, l'interferenza controversa non può essere considerata adeguata e non era "necessaria in una società democratica" ai sensi dell'articolo 11 § 2 della Convenzione.
- 77. Di conseguenza, vi è stata una violazione dell'articolo 11 della Convenzione.
- II. PRESUNTA VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 6 E 13 DELLA CONVENZIONE
- 78. Invocando l'articolo 6 § 1 e 13 della Convenzione, la ricorrente ha anche lamentato della iniquità del procedimento dinanzi al Consiglio di Stato, a causa del rigetto della sua candidatura a causa dei documenti nel contesto di Associazione dopo le sue dimissioni e il breve tempo della notifica dell'udienza dinanzi al Consiglio di Stato.
- 79. Padrona della qualificazione giuridica dei fatti del caso di specie, il Tribunale ritiene che tali censure devono essere esaminate dal punto di vista del diritto a un processo equo ai sensi dell'articolo 6 § 1 della Convenzione, le disposizioni pertinenti come segue:
 Articolo 6 § 1
- "Ognuno ha il diritto di avere il suo caso sentito abbastanza (...) da un tribunale indipendente e imparziale istituito dalla legge, che deciderà (...) la determinazione dei suoi diritti e obblighi in una tuta (...) "
- 80. La Corte ricorda anzitutto che la decisione dopo aver esaminato l'ordine di licenziamento in conformità con la legge si basa unicamente sul contenuto degli articoli di associazione e non sugli elementi posteriori. Inoltre, si rileva che tale decisione è stata presa previo contraddittorio, 16 SENTENZA Matelly c. FRANCIA
- il richiedente non giustifica essere impedito di mezzi di sollevamento e di far rispettare tutti i commenti e gli argomenti ritenuti necessari.
- 81. Di conseguenza, il Tribunale rileva nessun aspetto di una violazione della Convenzione.
- 82. Ne consegue che la presente censura deve essere respinta in quanto manifestamente infondata, ai sensi dell'articolo 35 §§ 3 a) e 4 della Convenzione.
- III. APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
- 83. Ai sensi dell'articolo 41 della Convenzione,
- "Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli, e se il diritto interno dell'Alta Parte contraente interessata permette il risarcimento solo parziale delle conseguenze di questa violazione, borse di studio della Corte a parte feriti, se del caso, un'equa soddisfazione."
- 84. La ricorrente non ha presentato alcuna domanda di equa soddisfazione per il danno non patrimoniale. Di conseguenza, il Tribunale ritiene che non vi è alcun motivo per concedergli i soldi per questo scopo.
- 85. Al contrario, la domanda 2 731,41 € (EUR) per costi e le spese sostenute dinanzi ai giudici nazionali e 1 100 EUR per quelle sostenute dinanzi alla Corte.
- 86. Il Governo ha contestato la fondatezza della richiesta di rimborso delle spese sostenute dinanzi al Tribunal de grande instance di Parigi e ritiene che la ricorrente non giustifica tutti gli altri sono. Si stima che la quantità totale di EUR 300 sarebbe un equo risarcimento per le spese sostenute dinanzi ai giudici nazionali e la Corte.
- 87. Secondo la giurisprudenza della Corte, il richiedente ha diritto al rimborso dei suoi costi e spese solo nella misura che siano stati effettivamente e necessariamente sostenute e sono stati ragionevoli nel loro ammontare. In questo caso, e visti i documenti in suo possesso e della sua giurisprudenza, la Corte ritiene ragionevole concedere al ricorrente la somma di 1 400 EUR tutti i costi e le spese. PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE ALL'UNANIMITA'
- 1. Dichiara il ricorso ricevibile per quanto riguarda la denuncia ai sensi dell'articolo 11 della Convenzione e inammissibile;
- 2. Dichiara che vi è stata violazione dell'articolo 11 della Convenzione:
- 3. Dichiara
- a) che lo Stato convenuto deve versare al ricorrente, entro tre mesi dalla data in cui la sentenza

diviene definitiva in conformità con

OFF Matelly c. FRANCE 17

Articolo 44 § 2 della Convenzione, la somma di 1 400 EUR (€ 1.400), il tasso di data di regolamento applicabili, più qualsiasi tassa che può essere addebitabile ad imposta da parte del richiedente per i costi e i costi;

b) che a partire dalla scadenza del termine e fino al versamento, tali importi devono essere versate su un interesse semplice ad un tasso pari al tasso di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea, durante questo periodo, maggiorato di tre punti percentuali;

Fatto in francese, poi comunicata per iscritto 2 ottobre 2014, in applicazione dell'articolo 77 §§ 2 e 3 del regolamento.

Stephen Phillips Mark Villiger Il cancelliere Il presidente

A questa sentenza è allegata, conformemente agli articoli 45 § 2 della Convenzione e 74 § 2 del Regolamento della Corte del parere separato del giudice De Gaetano, a cui il giudice è d'accordo Power-Forde.

M. V. C. W.

18 SENTENZA Matelly c. FRANCIA - parere separato

OPINIONE SEPARATA DEL GIUDICE DE GAETANO, entrati a far parte GIUDICE POWER-FORDE

(Traduzione)

- 1. Ho votato a favore di una violazione in questo caso che a causa della particolarità si potrebbe anche dire la singolarità i fatti dietro il problema prima. In sostanza, l'articolo L. 4.121,4 del codice della Difesa e la giurisprudenza del Consiglio di Stato (si vedano i paragrafi 26, 29 e 30 della sentenza), sono diventate effetto di un divieto totale complessivo su tutti i gruppi professionali o associazioni dei membri della gendarmeria, creato appositamente per difendere o promuovere il "materiale e gli interessi morali" dei membri, in quanto sono ipso facto considerati gruppi o associazioni "a carattere sindacale." Per me, non c'è in realtà un divieto ampio e generale svuotare della sua sostanza il diritto dei membri della gendarmeria di organizzare, al fine di promuovere e difendere i loro interessi (cfr Demir e Baykara c. Turchia [GC], no 34503/97, § 97, CEDU 2008). Non vedo alcun problema.
- 2. Detto questo, non ci sarebbe voluto più a lungo, credo, interpretare i paragrafi da 55 a 58 della sentenza, in particolare il paragrafo 70 nel senso che i membri delle forze armate o della polizia la polizia, a come Carabinieri italiani, con un carattere ibrido in questo hanno necessariamente il diritto di formare un sindacato o di entrare. In inglese, e in un certo numero di paesi, le parole "sindacali" ("unione" in francese) includono sia una sfumatura linguistica e conseguenze legali che vanno ben oltre i fatti del caso di specie. Questo è ciò che mette chiaramente in evidenza la recente sentenza dell'8 aprile 2014 Unione Nazionale di Rail, Maritime and Transport Workers v. Regno Unito (n ° 31045/10, CEDU 2014 si veda, in particolare, §§ 84, 87 e 89). In molti paesi, la libertà di associazione e di sindacalizzazione è inteso come il diritto di intraprendere azioni sindacali (ad esempio uno sciopero, o parziale) per o in relazione a un conflitto sociale che viene con l'immunità dalle richieste contrattuale o extracontrattuale per coloro che ordinano o partecipano a tale azione.
- 3. E 'molto difficile, se non impossibile, conciliare l'azione sindacale e il ruolo e le funzioni dei membri delle forze armate e di polizia a cui si potrebbero aggiungere altre "forze", come guardie carcerarie, vigili del fuoco, agenti di protezione civile, etc. L'ultima frase dell'articolo 11 § 2 della Convenzione è proprio questo tipo di casi. In un certo numero di paesi, è vietato per i membri delle forze armate e della polizia, e altri professionisti,

OFF Matelly c. FRANCIA - 19 SEPARATO PARERE

di aderire ad un sindacato. Per proteggere i loro interessi - o, per usare le parole di questa sentenza, "la difesa della [loro] situazione materiale e morale" - tuttavia, è consentito costituire (o partecipare a) le funzioni di associazioni o federazioni investito simili a quelle di una unione ad eccezione, ovviamente, il diritto di sciopero.

4. Come sottolineato nella sentenza del Sindacato nazionale della polizia belga contro. Belgio (n° 4464/70, 27 ottobre 1975, serie A n° 19), il diritto di formare un sindacato e di aderirvi non è un

diritto speciale e indipendente: è solo un aspetto della legge più ampia libertà di associazione garantita dall'articolo 11 § 1 (§ 38). L'espressione "per la difesa dei propri interessi", mentre alla fine dell'articolo 11 § 1 si riferisce alla specifica finalità di un'associazione di questo tipo, vale a dire la tutela degli interessi professionali e sociali dei suoi membri, e aiuta distinguerla, di solito chiamato "Unione", altre associazioni di politica, religiosa, sociale, scolastico, filantropica, etc. In altre parole, ciò che è importante non è il nome di una particolare associazione ("unione", "rete" o semplicemente "il gruppo"), ma la sua funzione e la capacità di gestire interessi professionali o sociali i suoi membri.

- 5. Una volta che l'associazione è a (o da uno dei suoi obiettivi) gestire o promuovere gli interessi professionali e sociali dei membri delle forze armate o nella polizia, che non ha bisogno di essere un unione per soddisfare i requisiti di cui all'articolo 11 § 1. Tuttavia, la formulazione del punto 70 della presente sentenza sembra implicare il contrario. I tentativi di chiarimento ai punti 71-75 non sono soddisfacenti per me.
- 6. Il mio voto in questa materia deve essere considerata come limitata alle considerazioni di cui sopra.